



**Comune
di Airolo**

Via San Gottardo 85
6780 Airolo

T +41 (0)91 873 81 20
comune@airolo.ch
www.comuneairolo.ch



ORDINANZA MUNICIPALE

Sulla custodia dei cani

del 27 gennaio 2026

Il Municipio di Airolo,

richiamati:

- la Legge sui cani del 19.02.2008, la modifica della Legge sui cani del 27.10.2025 e relativo Regolamento del 30 dicembre 2025;
- l'articolo 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- l'articolo 115 del Regolamento comunale del 21.03.2012,

d e c i d e :

Art. 1 - Campo di applicazione

- ¹ La presente ordinanza disciplina:
 - le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune;
 - il prelievo della tassa sui cani.

Art. 2 - Responsabilità

- ¹ Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
- ² Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.
- ³ È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 – Identificazione

- ¹ I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.
- ² Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 - Corsi

- ¹ Le disposizioni in materia di corsi obbligatori per i nuovi proprietari sono disciplinate dall'articolo 11a LCani.
- ² Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 - Autorizzazioni

- ¹ La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
- ² La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
- ³ L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
- ⁴ Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6 - Struttura di detenzione

- ¹ Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 - Cani pericolosi: definizione e obblighi

- ¹ Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
- ² È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- ³ In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
- ⁴ Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 8 - Fuga

- ¹ Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
- ² La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 - Disposizioni generali

- ¹ È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali i cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
- ² Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
- ³ I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
- ⁴ Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 - Aree di svago e di sfogo

- ¹ Il Municipio, ritenuta la particolarità del proprio territorio, non prevede aree di svago riservate ai cani che siano debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico.

- ² I detentori che frequentano aree in aperta campagna e zone boschive (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 - Norme igienico-sanitarie

- ¹ Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
- ² Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
- ³ Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti tramite gli appositi sacchi ufficiali.
- ⁴ Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 - Quietè pubblica

- ¹ I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 13 - Cani incustoditi

- ¹ I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.
- ² In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura di contravvenzione.

Art. 14 - Morte dell'animale

- ¹ In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.
- ² La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (AMICUS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 - Tassa

- ¹ Tutti i detentori di cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale.

Art. 16 - Eccezioni all'assoggettamento

- ¹ Le condizioni di esonero sono disciplinate dall'articolo 5 del Regolamento sui cani (RCani).

Art. 17 - Ammontare della tassa

- ¹ La tassa sui cani viene fissata in Fr. 90.- annui per cane; l'importo è comprensivo della quota di Fr. 40.- di spettanza cantonale e di quella di Fr. 25.- a favore del Fondo soccorso animali. Eventuali contestazioni sono da presentare per iscritto alla Cancelleria municipale.

Art. 18 - Prelievo

¹ La tassa viene notificata ai detentori di cani come definiti in base agli artt. 15 e 16 della presente Ordinanza ed è pagabile entro 30 giorni. Sono escluse tasse pro rata tempore.

Art. 19 - Recupero di tasse arretrate

¹ Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio fatturerà gli anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Autorità cantonale predisposta.

Art. 20 - Sanzioni

- ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 20'000.-.
- ² Il Municipio punisce in particolare le infrazioni elencate nell'Allegato al Regolamento sui cani applicando le corrispondenti multe disciplinari.
- ³ In caso di contravvenzioni non contemplate nel suddetto Allegato la procedura è disciplinata dagli articoli 21 e seguenti LCani e dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 21 - Disposizioni finali

¹ Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 22 - Disposizioni abrogative

¹ È abrogata l'Ordinanza Municipale sui cani del 06.02.2017.

Art. 23 - Entrata in vigore

¹ La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore dopo la sua crescita in giudicato (dopo il termine di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 192 cpv. 2 e 208 LOC).

Approvato con risoluzione municipale no. 2590 del 27 gennaio 2026.

Pubblicato all'albo comunale dal 19 febbraio 2026.

Per il Municipio:

Il Sindaco:  Oscar Wolfisberg

Il Segretario:  Francesco Passera



Pubblicato nel BU 2025, 396.

Allegato
Multe disciplinari

1	Registrazione e identificazione del cane		
1.1	Mancato rispetto dell'obbligo di registrazione e di notifica di cambiamenti alla banca dati sui cani	art. 2 LCani	fr. 80
1.2	Mancata identificazione del cane tramite microchip	art. 2 LCani	fr. 80
2	Obblighi del detentore		
2.1	Mancata stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile	art. 5 LCani	fr. 80
2.2	Mancata attuazione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga del cane	art. 7 cpv. 2 LCani	fr. 200
2.3	Mancata segnalazione della fuga del cane	art. 7 cpv. 3 LCani	fr. 100
2.4	Mancato rispetto dell'obbligo di tenuta al guinzaglio	art. 7 cpv. 4 LCani	fr. 80
2.5	Mancato uso della museruola	art. 7 cpv. 4 LCani	fr. 100
2.6	Mancata conduzione singola	art. 7 cpv. 5 LCani	fr. 100
3	Escrementi		
3.1	Mancata raccolta degli escrementi	art. 10 cpv. 2 LCani	fr. 200
4	Aree di svago		
4.1	Mancato rispetto degli obblighi del detentore all'interno delle aree di svago	art. 11 cpv. 3 LCani	fr. 200
5	Formazione obbligatoria		
5.1	Mancata frequenza del corso di base per la detenzione di cani	art. 11a LCani	fr. 150

Pubblicato nel BU 2025, 396.